

REGOLAMENTO (CE) N. 427/2003 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2003

relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 3285/94 ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni, contenente disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2) Con il regolamento (CE) n. 519/94 ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anch'esso disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(3) Il protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina») all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «il protocollo») prevede misure transitorie di salvaguardia specifiche per prodotto (in appresso «misure di salvaguardia») e misure transitorie specifiche per prodotto di contrasto alla diversione degli scambi (in appresso «misure in materia di diversione degli scambi»).

(4) Il protocollo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001.

tra

(5) In considerazione della notevole differenza esistente le disposizioni relative alle misure di salvaguardia contenute nel protocollo, da una parte, e nei regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94, dall'altra, è necessario disporre di un regolamento specifico sulle misure di salvaguardia e le misure in materia di diversione degli scambi relative a talune importazioni originarie della Cina.

(6) Ai termini del protocollo, le misure di salvaguardia possono essere istituite quando i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria.

(7) Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto crescono così rapidamente da causare o da rischiare di causare un pregiudizio rilevante all'industria comunitaria.

(8) Sembra necessario chiarire quali sono i fattori da prendere in considerazione per stabilire l'esistenza di una situazione di perturbazione del mercato.

(9) Il protocollo prevede l'istituzione di misure in materia di diversione degli scambi in situazioni in cui un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «OMC») con la finalità di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni nella Comunità di un prodotto originario della Cina.

(10) È opportuno definire linee guida riguardo ai fattori che possono risultare pertinenti per determinare se vi sia stata diversione degli scambi o meno.

(11) È opportuno fornire una definizione dell'espressione

«industria comunitaria».

(12) Le inchieste di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi vengono avviate a seguito della richiesta di uno Stato membro o della Commissione. È necessario che venga limitata la possibilità di avviare su un medesimo oggetto un'inchiesta relativa a misure di salvaguardia prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta. Tale limitazione non dovrebbe applicarsi alle misure in materia di diversione degli scambi.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.